

## **IL TRIBUNALE DI BRESCIA**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici

**dr. Stefano Rosa**

**-Presidente-**

**dr. Raffaele del Porto**

**-Giudice-**

**dr. Angelina Augusta Baldissera**

**-Giudice relatore-**

-letti gli atti del procedimento di reclamo n.9489/14 r.g., a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue.

Il Fallimento Uniproget Group srl in liquidazione ha proposto reclamo avverso l'ordinanza dep. il 9.5.2014, con cui il giudice designato, per quanto rileva in questa sede, ha autorizzato il sequestro conservativo in danno della reclamata Arakan Invest srl nei soli limiti di € 15.001,50; chiede che in riforma di detto provvedimento la misura cautelare venga estesa anche agli importi (di oltre € 450.000,00) corrispondenti a ulteriori operazioni distrattive elencate in ricorso e addebitate dal giudice di prime cure unicamente agli amministratori della società Uniproget Group srl, Cesare e Giovanni Barzago, i quali non hanno proposto reclamo.

La società Arakan Invest srl si è costituita, chiedendo che il sequestro venga limitato al suddetto importo, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.

Preliminarmente, va osservato che la nuova produzione del documento 6) da parte del Fallimento, contrariamente a quanto eccepito dalla società reclamata, è ammissibile; consiste in una visura da cui si evince la compagine societaria di Arakan Invest srl, a sostegno della tesi difensiva già sviluppata dal Fallimento nel ricorso cautelare, sicchè detta produzione, oltre ad essere

consentita dall'art. 669 *terdecies* cpc, non supporta alcuna "domanda nuova".

Passando al merito rileva quanto segue.

Il Fallimento ha chiesto il sequestro conservativo ai danni di Arakan Invest srl, invocando nei confronti di quest'ultima quale unica socia di Uniproget Group srl una responsabilità solidale ex art.2476 settimo comma c.c. con quella degli amministratori della medesima Cesare e Giovanni Barzago, per gli atti distrattivi da questi compiuti.

L'art.2476 settimo comma c.c. stabilisce che *sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori ... i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.*

A sostegno della propria tesi il Fallimento espone che: gli amministratori Cesare e Giovanni Barzago, (quest'ultimo anche quale amministratore di fatto della società) avrebbero compiuto tra il 2009 e il 2012 operazioni distrattive a favore di soggetti variamente riconducibili a Giovanni Barzago in danno della società per oltre € 450.000,00; in detto periodo unico socio di Uniproget Group srl (fino alla sua cancellazione) era Arakan Invest srl; questa società è gestita da Giovanni Barzago quale amministratore unico e partecipata, quale unico socio, dalla società Eco Mat Research Ltd con sede a Londra, la quale a sua volta ha come amministratore unico e socio unico Giovanni Barzago .

Il Fallimento ritiene che dette circostanze di per sé giustifichino un concorso di responsabilità di Arakan Invest srl, poiché l'intenzionalità della condotta di quest'ultima, richiesta dal citato art. 2476 settimo comma c.c., sarebbe provata dalla predetta identità soggettiva tra l'amministratore che ha

commesso gli atti distrattivi e l'organo gestorio di Arakan Invest srl (Giovanni Barzago appunto), evidenziando come rispetto all'ente dotato di personalità giuridica, quale una società a responsabilità limitata, il dolo deve essere accertato con riferimento alla persona di chi l'amministra, in virtù dei principi di immedesimazione organica e della rappresentanza legale dell'ente. I predetti elementi fattuali valorizzati dal Fallimento non sono sufficienti a giustificare in capo alla società reclamata la responsabilità solidale del socio ex art. 2476 cit. c.c. Detta norma richiede infatti un *quid pluris* rispetto alle predette allegazioni del fallimento, allorchè essa esige che il socio abbia *deciso o autorizzato* il compimento dell'atto dannoso; requisito questo da apprezzarsi in concreto, in relazione alle caratteristiche dell'atto gestorio censurato; sul punto, nel caso in esame, non risulta dedotta alcuna determinazione o coinvolgimento riferibile e imputabile all'ente Arakan Invest srl nella veste di socio.

Fatta eccezione per i pagamenti per complessivi € 15.001,50 pacificamente ricevuti senza alcuna giustificazione dalla stessa Arakan srl e per i quali è stato concesso il sequestro, le restanti operazioni distrattive consistono in pagamenti o emissioni di note di credito a favore di altri soggetti; atti da qualificarsi di per sé come condotte di *mala gestio* compiute da Giovanni Barzago nella sua qualità di amministratore di Uniproget srl, mentre rispetto ad esse non emerge una qualche determinazione o deliberazione, attività commissiva od omissione di comportamenti doverosi, da cui risulti che Arakan Invest srl, quale soggetto giuridicamente distinto e autonomo, vi abbia "partecipato".

Stante quanto sopra in ordine al difetto di *fumus* della domanda di merito

preannunciata, il sequestro conservativo oltre i limiti già concessi non può essere autorizzato, con conseguente rigetto del reclamo.

Le ulteriori istanze relative alla riduzione del sequestro o alla sua sostituzione con una cauzione svolte da Arakan Invest srl andranno affrontate in sede di attuazione della cautela.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al D.M. n. 55/2014;

p.q.m.

- rigetta il reclamo;
- condanna il Fallimento a rimborsare a controparte le spese di lite, liquidate in € 4.995,00, oltre a rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Brescia, 11.7.2014

Il Presidente  
Dr. Stefano Rosa